



COMUNE di GRIGNASCO

CAP 28075 Via Vittorio Emanuele II, 15 – P.I. e C.F. 00177080033

Prot. 1528

Grignasco, 23.02.2020

COMUNICATO DEL SINDACO DEL 23 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. PRIMI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” – COVID -19.

Visto il testo dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 in data 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte che prevede:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
 - b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
 - c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
 - d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
 - e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

- a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
 - h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi,
 - i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID-19;
 - j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;
 - k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori agli ospiti.
 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.
 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.
 7. Sono soppresse le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;
 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dell'Unità di Crisi.

Art. 2 Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni contenute nel Codice penale

Per quanto sopra il Sindaco

COMUNICA

Che sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportivi e religiosi in programma sul territorio comunale, salvo le attività svolte a distanza. Solo per

citare alcuni esempi, sono pertanto sospesi: incontri divulgativi, riunioni, corsi, allenamenti e ogni altra forma di ritrovo.

Che sono chiusi i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nello specifico sono chiusi l'Asilo nido Comunale, la Scuola per l'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado.

La chiusura della Biblioteca Comunale e delle attività alla stessa connesse.

La sospensione e le chiusure sopra indicate avranno durata sino al 29 febbraio p.v. compreso, salvo nuovo, diverso o contrario provvedimento proveniente dal Ministero della salute e/o dall'Autorità della Regione Piemonte.

E RACCOMANDA

La messa in atto e l'osservanza di tutte le precauzioni e le misure igienico-sanitarie indicate al comma 3, articolo 1 dell'ordinanza contingibile urgente n. 1 del Ministero della Salute sopra riportata.

Il presente comunicato viene trasmesso per opportuna divulgazione alla stampa locale, viene altresì affisso nelle pubbliche bacheche e nei locali degli uffici comunali, viene distribuito a tutti gli esercizi pubblici con preghiera di esposizione in luogo accessibile e visibile.

Il Sindaco
Katia Bui
F.TO digitalmente